

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 13

Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C.

Il N. Prot. Invio CRC

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

STEFANO SALA	SINDACO	P
BALLINI LAILA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
FERRETTI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
SCHIAVINI FLAVIA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ZAMBELLI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
CARCHEDI EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
GARILLI NICOLA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
LONARDINI DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	P
PASETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
OLIVA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	P
BASCIANO GRETA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ARMANI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
PERONI BEATRICE	CONSIGLIERE COMUNALE	P

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. CURABA DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato al posto n°.... dell'ordine del giorno.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienare" **dalla quale si evince che a tale data non esistevano partecipazioni detenute.**

Considerato che in assenza di partecipazioni non si è reso necessario adottare il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Dato atto che la Giunta Comunale con apposita deliberazione n. 08 assunta in data 12/11/2020 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31/12/2019 dalla quale si **evince l'inesistenza di società partecipate**

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che non si sono registrati interventi in sala

Con voti favorevoli ed unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno su 13 (tredici) Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019 dando atto che a tale data non risultano detenute partecipazioni in società;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di adempiere alle disposizioni normative entro i termini fissati;

Con voti favorevoli ed unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno su 13 (tredici) Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Approvato e sottoscritto

Il presidente
STEFANO SALA

Il segretario comunale
CURABA DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

❖ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 267.

Capriano del Colle

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURABA DOTT. GIOVANNI
